

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 721 DEL 28/04/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PREVISTI DAI CORSI PER OPERATORI SOCIO SANITARI PRESSO L'AZIENDA AULSS7 PEDEMONTANA. PROGETTO 6413-1-1253-2021.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 732/23

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che in data 17.04.2023, con nota prot. n. 33341, è pervenuta a questa Azienda da parte della Fondazione ENAC VENETO C.F.P. Canossiano, la richiesta di disponibilità ad accogliere i corsisti del Corso per Operatori Socio Sanitari (OSS) del Progetto 6413-1-1253-2021, stipulando apposita convenzione;

Premesso altresì che detto progetto è previsto dal percorso formativo per operatori socio sanitari (OSS), realizzato nell'ambito della L.R. 20 del 16.08.2001 – DGR n.1253 del 14.09.2021, previsto per n. 18 studenti, indicati in apposito elenco, agli atti;

Preso atto altresì che l'inizio del tirocinio è programmato per l'8.05.2023 e la conclusione è prevista entro il 31.12.2023 e comunque per tutta la durata del Progetto 6413-1-1253-2021, sopra citato;

Dato atto che per la stipula della nuova convenzione è stato acquisito il parere positivo dalla Direzione delle Professioni Sanitarie, agli atti;

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Affari Generali propone, pertanto, di approvare lo schema di convenzione con la Fondazione ENAC VENETO C.F.P. Canossiano il cui testo è parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di convenzione con la Fondazione ENAC VENETO C.F.P. Canossiano, allegato al presente atto come parte integrante, relativo allo svolgimento del tirocinio pratico per Operatore Socio Sanitario presso le strutture di questa Azienda, con validità pari alla durata del Progetto 6413-1-1253-2021;
2. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
3. di dare atto che la Fondazione assicura i tirocinanti contro gli infortuni, nonché per la Responsabilità Civile verso terzi;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

TRA

Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano organizzazione senza fini di lucro – Via San Giuseppe, 11 Verona (VR), Cod. Fiscale e P. IVA: 04489420234 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato da Matilde Cengia nato/a a Lamon (BL) il 21/12/1953 in qualità di Speciale procuratore dell'Ente

E

L'Azienda Sanitaria ULSS 7 Pedemontana con sede legale in via dei Lotti 40 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) P. I.V.A. 00913430245 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentata dal dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso il 04/05/1967, in qualità di Rappresentante legale.

PREMESSO CHE

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859.
- il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, all'art. 4 prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
- il tirocinio in essere rientra nell'ambito di un percorso formativo ed è quindi tirocinio "curriculare" secondo la definizione prevista dall'Art. 1 della DGR 1816/2017
- le parti concordano sulla validità dell'esperienza di tirocinio/stage quale strumento di formazione e orientamento professionale

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture un numero di soggetti in tirocinio/stage di formazione ed orientamento tale da consentire un adeguato tutoraggio e accompagnamento in azienda, su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della Legge 196/1997.

Art. 2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore, per permettere a quest'ultimo di darne adeguata comunicazione agli istituti assicurativi, entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 5

Durante lo svolgimento del tirocinio/stage il tutore del promotore manterrà rapporti (telefonici, telematici e/o in presenza) con il tutore dell'Ente/Azienda al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto formativo.

Il tirocinante non potrà essere adibito a mansioni diverse da quelle concordate o strettamente necessarie al conseguimento degli obiettivi formativi e professionali indicati nel progetto formativo.

Qualora si verificassero gravi inadempienze da parte del tirocinante/stagista il soggetto ospitante, previa comunicazione al Coordinatore Responsabile del corso, che deve avvenire tempestivamente, può richiedere la sospensione del tirocinio/stage.

Il soggetto ospitante si impegna a compilare al termine del tirocinio:

- la "scheda informativa sul raggiungimento degli obiettivi di tirocinio e comportamento", a cura della Guida di tirocinio
- la "scheda valutativa sintetica dell'esperienza di tirocinio" a cura del Tutor di Tirocinio.

Guida di tirocinio e Tutor di tirocinio sono entrambe figure necessarie prevista dalla normativa e che l'azienda dovrà mettere a disposizione.

Le schede di valutazione dovranno comprendere la valutazione congiunta tra tutor formativo e tutor aziendale e tener conto di questi aspetti:

- aspetti tecnico-operativi del lavoro;
- aspetti delle relazioni umane
- responsabilità assegnate e assunte;
- carenze riscontrate.

Nel caso insorgano durante lo svolgimento del tirocinio elementi tali da pregiudicare il buon esito della valutazione finale, il soggetto ospitante dovrà contattare tempestivamente il soggetto promotore per valutare la possibilità ed opportunità di intraprendere eventuali correttivi e richiami che permettano alla tirocinante di concludere positivamente l'esperienza

Art. 6

La presenza del/della Tirocinante/Stagista sarà registrata mediante firma autografa giornaliera su appositi fogli mobili di presenza.

Art. 7

Il soggetto promotore è Titolare del trattamento dei dati personali del tirocinante e si impegna a rendere all'interessato idonea informativa ai sensi di quanto previsto dall'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679. I dati personali del tirocinante saranno trattati dal soggetto ospitante in maniera da garantire adeguata sicurezza, per le sole finalità connesse allo svolgimento del tirocinio ed esclusivamente per l'anno formativo su cui insiste il tirocinio.

Art. 8

Il soggetto promotore si impegna a fornire, preventivamente, a ciascun tirocinante un'adeguata formazione generale e specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, inoltre devono essere assolti gli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria in ingresso mediante certificazione di idoneità rilasciata dal Medico Competente. Le ulteriori misure di sorveglianza sanitaria vengono effettuate senza onere a carico degli organismi di formazione e del tirocinante pertanto rimangono a carico del soggetto ospitante.

Sarà inoltre cura del soggetto ospitante garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza ed igiene previste dalla normativa vigente.

La presente convenzione è valida per la durata del progetto di Operatore Socio Sanitario n. OSS 6413-1-1253-2021, a partire dall'8.05.2023 fino a completamento del periodo di tirocinio.

(timbro e firma per il soggetto ospitante)

(timbro e firma per il soggetto promotore)